



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 27

OGGETTO: *Direttore Generale dell'ERSI - Provvedimenti*

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
ASSI PESCARA (MANCANTE)	COMPONENTE		X
ASSI L'AQUILA (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, il **Dott. Fabrizio Bernardini**.

Non risulta presente altresì il Revisore dei Conti – Dott. Valerio Caserta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

- L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. (da ora anche solo L.R.) è stato istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (d'ora in avanti ERSI);
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L.191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.545 del 25.08.2016 è stato approvato lo Statuto dell'ERSI, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.52/2017;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.79 del 08.09.2016, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'ERSI;
- con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 57 del 28/11/2019, è stato nominato Presidente dell'ERSI il Geom. Nunzio Merolli;
- con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, n. 56 del 28/11/2016, è stato nominato Revisore dei Conti dell'ERSI, il dott. Caserta Valerio;

CONSIDERATO CHE,

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.6 del 24.04.2017 è stato individuato quale Direttore Generale dell'ERSI l'Arch. Tommaso Di Biase cui è stato conseguentemente conferito il relativo incarico;
- in data 16.06.2017, a seguito di richiesta di accertamento dei requisiti richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, il Responsabile del Procedimento (RUP) ha stipulato con l'Arch. Tommaso Di Biase il contratto di lavoro;
- successivamente alla stipula del contratto, la Corte dei Conti ha richiesto all'ERSI, in più occasioni, dati e chiarimenti in merito al conferimento dell'incarico con particolare riguardo all'applicazione, al caso di specie, dell'art. 33, commi 1 e 3, del D.L. 223/2006;

RICHIAMATI tutti i precedenti verbali del Consiglio Direttivo che hanno avuto ad oggetto la posizione del Direttore Generale e tutte le precedenti deliberazioni adottate sul medesimo argomento;

DATO ATTO che sulla applicazione dell'art. 33, commi 1 e 3, del D.L. 223/2006 sono stati dall'ERSI richiesti o acquisiti i seguenti pareri:

- in data 21 febbraio 2018, si è espresso, in nome e per conto del RUP, l'Avv. Pietro Referenza, ritenendo nullo il contratto stipulato con l'Arch. Tommaso Di Biase;
- in data 19 marzo 2018, si è espresso, in nome e per conto dell'Arch. Tommaso Di Biase, il Prof. Avv. Valerio Speciale, ritenendo pienamente valido ed efficace il contratto stipulato con il suo assistito e inapplicabile al caso di specie art. 33, commi 1 e 3, del D.L. 223/2006;

- in data 11 aprile 2018, è stato sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, specifico quesito in merito alla portata applicativa dell'**art. 33, commi 1 e 3, del D.L. 223/2006**; nonostante diversi solleciti il Dipartimento non ha mai fornito riscontro e risposta;
- in data 21 maggio 2018 e, successivamente, in data 11 giugno 2018 e 24 luglio 2018, si è espresso, con pareri *pro - veritate* richiesti dall'ERSI, il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, ritenendo pienamente legittima la procedura di nomina del Direttore Generale e inapplicabile al caso di specie **art. 33, commi 1 e 3, del D.L. 223/2006**
- in data 18 luglio 2019, su richiesta dell'ERSI, si è espressa l'Avvocatura Regionale, evidenziando il permanere di indubbe criticità sulle differenti interpretazioni e ritendo non esistenti margini per una definizione univoca della vicenda;

PRESO ATTO CHE

- il Presidente dell'ERSI, Nunzio Merolli, a seguito del suo insediamento, ha ricevuto dalla Presidenza della Giunta Regionale comunicazione via PEC del parere della Corte dei Conti n.144/2019/PAR del 15 novembre 2019 (allegato sub a) alla presente deliberazione)
- il parere, su richiesta della Regione Abruzzo, chiarisce che l'incarico di Direttore Generale dell'ERSI soggiace al limite anagrafico sancito dall'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 223/2006 e che tale limite è applicabile anche nel caso in cui l'incarico sia conferito a un lavoratore autonomo;
- il parere interviene, pertanto, sulla complessa vicenda, più volte affrontata dal Consiglio Direttivo dell'ERSI, della nomina del Direttore Generale dell'ERSI e obbliga l'Ente all'adozione degli atti consequenziali;

CONSIDERATO CHE,

- il RUP, dott. Elio Trigliozi, ha più volte sostenuto di avere ampiamente concluso il procedimento di cui è titolare e, per l'effetto, benché più volte sollecitato e invitato, ha ritenuto di non dover porre in essere alcun ulteriore atto;
- deve essere individuato, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 s.m.i., un nuovo responsabile del procedimento che definisca lo stesso conformemente al parere della Corte dei Conti n.144/2019/PAR del 15 novembre 2019;
- l'ERSI ha oramai una propria dotazione organica, costituita dai dipendenti degli ATO transitati, con decorrenza 1/10/2019, alle proprie dipendenze;
- tra i dipendenti transitati non vi sono figure dirigenziali e, pertanto, le relative funzioni sono state finora garantite, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto ERSI, dai dirigenti in servizio presso l'ATO;
- l'unica figura dirigenziale in servizio presso l'ERSI è il Direttore Generale che è evidentemente incompatibile allo svolgimento di qualsiasi compito nel procedimento in parola;

RITENUTO che debba essere nominato un nuovo e diverso RUP per la definizione del procedimento in parola e che detto RUP possa essere individuato nell'Ing. Corrado Rossi, Direttore degli Enti d'Ambito Aquilano, Marsicano e Peligno Alto Sangro, che potrà avvalersi, per l'istruttoria e gli adempimenti, dell'Ufficio Risorse Umane dell'ERSI;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che, nell'ambito della complessa vicenda relativa all'incarico di Direttore Generale, il parere della Corte dei Conti n. 144/2019/PAR del 15 novembre 2019 (allegato sub a) alla presente deliberazione) costituisce **utile e innovativo** referente interpretativo da applicarsi per la definizione della vicenda;
3. **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni in premessa, e in applicazione dell'articolo 28 dello Statuto, l'Ing. Corrado Rossi, Direttore degli Enti d'Ambito Aquilano, Marsicano e Peligno Alto Sangro, quale nuovo responsabile del procedimento, in sostituzione del dott. Elio Triglozzi, per la definizione della vicenda relativa alla nomina del Direttore Generale;
4. **DI TRASMETTERE** il parere della Corte dei Conti Abruzzo, n. 144/2019/PAR del 15 novembre 2019 al nuovo responsabile del procedimento, come individuato al punto precedente, invitandolo a svolgere ogni successivo e conseguente adempimento per la cessazione degli effetti del contratto;
5. **DI NOTIFICARE** la presente al Direttore Generale dell'ERSI, Arch. Tommaso Di Biase;
6. **DI INVITARE** il Direttore Generale dell'ERSI, Arch. Tommaso Di Biase, nelle more della definizione del procedimento, ad astenersi dall'adottare qualsiasi atto di propria competenza;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile;
8. **DI ORDINARE** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di Legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it.



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 15 novembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "*Pronuncia di orientamento generale*" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo per l'anno 2019*";

VISTO il decreto del 6 giugno 2019, n. 7/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 23 ottobre 2019, protocollo n. RA/297263/19, con la quale il Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo ha chiesto un parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza dell'11 novembre 2019, n. 44/2019, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio Dandolo,

FATTO

Il Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, con la nota suindicata, ha premesso che un ente regionale ha proceduto, all'esito di selezione, al conferimento di un incarico di Direttore generale ad un candidato lavoratore autonomo che – benché non collocato in pensione – aveva raggiunto il limite anagrafico contemplato dall'articolo 33, comma 3, del d.l. n. 223/2006. La norma in parola impone al comma 1 un preciso limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici mentre il successivo comma 3 stabilisce che il limite, di cui al comma 1, si applica anche nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n.165 del 2001.

Pertanto è stato chiesto se i lavoratori autonomi sono esclusi dalla disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni) e la natura dell'incarico da conferire, onde chiarire se esso rientri nel novero degli incarichi dirigenziali oppure debba equipararsi a quelli di alta amministrazione per cui andrebbe, in ogni caso, sottratto dall'ambito operativo del soprarichiamato divieto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1 Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito

della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale e, nel caso di atti di normazione, in quello del Consiglio regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente della Giunta regionale, risulta quindi soggettivamente ammissibile.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l'interpretazione della normativa in tema di conferibilità di incarichi da parte di soggetti pubblici. Al riguardo le Sezioni riunite con deliberazione n. 54 del 2010 hanno delineato l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva evoluzione normativa, identificando una nozione dinamica di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

MERITO

L'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza modificando la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Successivamente l'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, ha ulteriormente modificato la disciplina relativa al conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo ha chiesto se si possono conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 a lavoratori autonomi, liberi professionisti, che abbiano raggiunto il limite anagrafico contemplato dall'articolo 33, comma 3, del d.l. n. 223/2006 ma non siano collocati in pensione. Tale applicazione del disposto normativo non è ritenuta univocamente interpretabile per il caso di soggetto esterno alla pubblica amministrazione, che svolga attività di libero professionale e che non sia ancora collocato in pensione ma avendo comunque raggiunto, in data antecedente al conferimento dell'incarico, l'età pensionabile stabilita per i dipendenti pubblici.

In proposito sono state richiamate due circolari del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e precisamente la n. 6 del 4 dicembre 2014 e la n. 4 del 10 novembre 2015 che indicano come destinatari del divieto di conferimento degli incarichi i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e da intendersi *"esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi"*.

Tale interpretazione non è stata condivisa dalla Sezione di controllo per il Piemonte (delibera n. 66/2018/PAR) che l'ha ritenuta non giustificata *"dalla formulazione letterale della norma che utilizza il termine lavoratore e non dipendente, proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi a prescindere dall'attività svolta prima di essere collocati in quiescenza"*.

Per quanto attiene alla circostanza del non collocamento in pensione del candidato lavoratore autonomo è vigente, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici che l'articolo 33, comma 3, del d.l. n. 223/2006 estende anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito recita testualmente la circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione *"come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età"*. Sul punto anche la Sezione di controllo per il Piemonte, in linea con la pronuncia della Sezione di controllo per le Marche n. 181/2015/PAR, con la delibera succitata, ha ritenuto che *"sulla base della norma richiamata è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico non abbia comunque raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, in caso contrario non è possibile conferirgli l'incarico dirigenziale"*. Non si ritiene, infine, attinente alla materia della contabilità pubblica ed implicante scelte di carattere gestionale di esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica, la valutazione della natura dell'incarico conferito, peraltro indicato dall'Autorità richiedente quale incarico di funzioni dirigenziali ex articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2019.

Il Magistrato relatore
F.to Antonio Dandolo

Il Presidente
F.to Manuela Arrigucci

Depositata in segreteria il 15 novembre 2019
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria

Data: 30/12/2019

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica, ove necessario

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMA

DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

F.TO DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

Parere di regolarità contabile, ove necessario

Visto con parere: _____

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA

ESTENSORE: FABIO FERRANTE



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.TO NUNZIO MEROLLI

IL SEGRETARIO GENERALE.
F.TO DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO **28/01/2020**, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.) PER GIORNI QUINDICI DAL _____ AL _____.

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'A.T.O. n. 5 Teramano all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 28/01/2020 al 12/02/2020.

L'ADDETTO
Rega Rosetta

